Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Sabato, 10 maggio | Numero 112

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » 20; » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » 43; » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . » 0.40 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 665 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 756, che istituisce il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del vice presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* per gli affari dell'interno, e del ministro del tesoro, di concerto coi ministri della marina e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale, indicato nel prospetto (*A*) allegato al presente decreto, addetto al servizio della marina mercantile all'atto della istituzione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, cessa di appartenere al ruolo organico dell'Amministrazione centrale della marina, e passa alla dipendenza del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, alla cui dipendenza, rimanendo nel proprio ruolo, passa altresì il personale comandato indicato nel prospetto stesso.

L'anzidetto prospetto (*A*) sarà firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della marina e pei trasporti marittimi e ferroviari.

Cessa altresì di appartenere all'Amministrazione della marina, passando alla dipendenza di quella dei trasporti marittimi e ferroviari, il ruolo organico del personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro, inteso il Consiglio dei ministri, promuoverà i provvedimenti necessari per la formazione dei ruoli del personale dell'Amministra-

zione centrale per i servizi attinenti alla marina mercantile.

Il ministro della marina, di concerto con quello del tesoro, inteso il Consiglio dei ministri, promuoverà i provvedimenti necessari per la formazione dei ruoli definitivi del personale dell'Amministrazione centrale della marina.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — DEL BONO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Prospetto A.

ELENCO dei funzionari che, a tenore dell'art. 2 del presente decreto, passano alla dipendenza del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

Cognome e nome	Grado e classe al momento della costituzione del Ministero per i trasporti	Grado e classe attuale
Carriera amministrativa.		
1. N. N.	Direttore generale	Direttore generale
2. Chianea dott. Franc.	Capo div. di 1ª cl.	Capo div. di 1ª cl.
3. Lenzi dott. Ercole	Id.	Id.
4. Piperno Emanuele	Id.	Id.
5. Treves avv. Carlo	Capo sez. di 1ª cl.	Capo sez. di 1ª cl.
6. Montecchi dott. Leone Arturo	Id.	Id.
7. De Angelis dott. Giuseppe	Id. di 2ª classe	Id.
8. Rosso dott. Carlo Maria	Id.	Id. di 2ª cl.
9. Giammaria dott. Fr.	1° segretario di 1ª cl.	1° segret. di 1ª cl.
10. Bragadin Alvise	Id. di 2ª cl.	Id.
11. Lucci Rinaldo	Id.	Id.
12. Ballanti dott. Pietro	Id.	Id. di 2ª cl.
13. Sellitti dott. Guido	Segretario di 1ª cl.	Id.
14. Cerquetelli dott. Luigi	Id. di 3ª cl.	Segretario di 2ª cl.
15. Correa dott. Duilio	Id. di 4ª cl.	Id. di 3ª cl.
Carriera d'ordine.		
1. Castagnetta Luigi	Archivista capo	Archivista capo
2. Nicolassy Carlo	Id.	Id.
3. Belzoni Giulio	Archivista di 1ª cl.	Archivista di 1ª cl.
4. Del Pinto Giuseppe	Id.	Id.
5. Persichetti Alfredo	Id. 2ª cl.	Id.
6. Carbut Camillo	Id.	Id.
7. Milone Luigi	Id.	Id. di 2ª cl.
8. Galera Alberto	Applicato di 1ª cl.	Id.
9. Eletto Alarico	Id.	Id.
10. Lavagnino Oreste	Id.	Applicato di 1ª cl.
11. Cuofano Edoardo	Id.	Id.
12. Acquaroni Roberto	Id. di 2ª cl.	Id. di 2ª cl.
13. Vigoriti Eraldo	Id.	Id.
14. Trillini Benedetto	Id.	Id.
15. Giardina Salvatore	Id. di 3ª cl.	Id.
Personale subalterno.		
1. Gambardella Michele	Usciere capo di 2ª cl.	Usc. capo di 2ª cl.
2. Calabrò Giuseppe	Usciere di 1ª cl.	Usciere di 1ª cl.
3. Canali Alfredo	Id.	Id.
4. Coletti Arnaldo	Id. di 2ª cl.	Id.
Personale comandato.		
Pasciuto Francesco	Capitano di porto di 4ª classe	

Roma, 9 marzo 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della marina: DEL BONO.
Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE NAVA.

Il numero 689 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Reale 22 giugno 1916, n. 756;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 giugno 1916, n. 830;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1917, n. 1306;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 665, col quale si approva la separazione dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della marina e dell'Amministrazione centrale dei trasporti marittimi e ferroviari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale della marina mercantile presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari comprende i servizi e gli uffici dell'attuale Direzione generale omonima e quelli dell'Ispettorato dei servizi marittimi, che è soppresso.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tabelle annesse *a*, *b*, *c*, *d*, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, le quali costituiscono i ruoli organici:

del personale della carriera amministrativa per i servizi della Direzione generale della marina mercantile e dell'ufficio del personale e degli affari generali del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari (tabella *a*);

del personale della carriera di ragioneria del Ministero stesso (tabella *b*);

del personale della carriera d'ordine (tabella *c*);

del personale subalterno (tabella *d*), per i servizi cui sono preposti i personali delle tabelle *a* e *b*.

Art. 3.

Per la prima attuazione dei ruoli organici stabiliti dal presente decreto si osserveranno le seguenti norme.

Nel ruolo della carriera amministrativa saranno inscritti gli impiegati della carriera amministrativa e dell'Ispettorato dei servizi marittimi dell'Amministrazione centrale della marina, passati alla dipendenza del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari in virtù del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 665. Essi saranno classificati sulla base del grado, della classe e della anzianità che rispettivamente avevano conseguito nella carriera amministrativa e dell'Ispettorato ed avuto riguardo al prospetto dimostrativo contenuto nella tabella *a*, allegata al R. decreto 18 aprile 1912, n. 78[illegible].

Nel ruolo della carriera di ragioneria saranno iscritti, in seguito a domanda ed a scelta del ministro, col loro grado, classe ed anzianità, gli impiegati civili di ruolo che prestino attualmente servizio nell'Amministrazione della marina militare e mercantile.

Nel ruolo della carriera d'ordine saranno inscritti, col loro grado, classe ed anzianità, gli impiegati della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale della marina, passati alla dipendenza del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari in virtù del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 665 e gli altri impiegati appartenenti alla carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale della marina, i quali in atto prestino servizio presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari. Nello stesso ruolo della carriera d'ordine saranno pure inscritti gli impiegati costituenti la seconda categoria del ruolo dell'Ispettorato dei servizi marittimi sulla base del seguente prospetto di equiparazione:

ufficiale contabile di 1ª classe pari ad archivista di 2ª classe;

ufficiale contabile di 2ª classe pari ad applicato di 1ª classe;

ufficiale contabile di 3ª classe pari ad applicato di 2ª classe;

ufficiale contabile di 4ª classe e dattilografo pari ad applicato di 3ª classe.

Essi saranno quindi classificati tra gli impiegati della categoria d'ordine secondo l'anzianità che rispettivamente avevano raggiunta nei gradi e classi come sopra equiparati.

Agli impiegati della 2ª categoria del ruolo dei servizi marittimi, iscritti nel ruolo della categoria d'ordine, spetterà lo stipendio del grado e della classe conseguiti in quest'ultimo ruolo. Però sarà ad essi conservata, a titolo di assegno personale valutabile agli effetti della pensione, l'eventuale differenza tra lo stipendio di cui finora hanno goduto e quello loro spettante in seguito alla inscrizione nel nuovo ruolo. Tale assegno sarà suscettibile di riduzione o cessazione in corrispondenza di aumenti di stipendio conseguiti nel prosieguo della carriera.

Nel ruolo del personale subalterno verranno inscritti, col loro grado, classe e anzianità, i già appartenenti al personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina passati al Ministero per i trasporti con decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 665, e gli appartenenti al personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina che in atto prestino servizio presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari. Dopo il personale e nell'ultimo grado del ruolo saranno inscritti, secondo la rispettiva anzianità di servizio, gli inservienti di ufficio e i manovali delle direzioni dei lavori della R. marina e del genio militare per la marina che in atto prestino servizio presso il Ministero dei trasporti.

Eseguite le inscrizioni del personale nei modi sopra stabiliti le promozioni ai posti vacanti in ciascun ruolo saranno effettuate con le norme vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

Salvo quanto è disposto nella prima parte dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, il Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati appartenenti ai ruoli organici di cui alle tabelle *a*, *b*, *c* allegate al presente decreto, è presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composta dal direttore generale della marina mercantile, dal direttore generale del traffico marittimo finchè esisterà quell'ufficio, e, quando sarà soppresso, dal capo dell'esercizio della navigazione delle ferrovie dello Stato, dall'ispettore generale, dal capo della ragioneria e dal capo dell'ufficio affari generali che esercita le funzioni di ufficio del personale. Fa inoltre parte del detto Consiglio anche il direttore generale dei servizi del Commissariato generale dei carboni, finchè esiste il Commissariato stesso.

Fino a quando non sia approvato il regolamento speciale per il personale del Ministero, agli impiegati appartenenti ai ruoli di cui all'art. 2 del presente decreto è applicabile il regolamento speciale per gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della marina, approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 941.

Art. 5.

Fino alla prima completa attuazione dei ruoli organici stabiliti con le tabelle annesse al presente decreto, le promozioni al grado di primo segretario e gradi corrispondenti saranno fatte, per il personale trasferito nei ruoli stessi in base all'art. 3 di questo decreto, colle norme contenute nel decreto-legge 3 dicembre 1916, n. 1659, e saranno ad esse applicabili le disposizioni dell'art. 5 dello stesso decreto. Analogamente le promozioni al grado di archivista avranno luogo con le norme del decreto-legge 21 febbraio 1917, n. 421.

Art. 6.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari determinerà con suo decreto la misura dell'assegno da corrispondere per incarichi e funzioni speciali disimpegnate nell'interesse dei vari servizi del Ministero.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni vigenti sul divieto di assunzione di nuovi avventizi, la spesa per la retribuzione del personale avventizio dell'Amministrazione centrale dei trasporti non potrà eccedere l'importo dell'economia conseguibile per vacanze di posti nei ruoli organici di cui all'art. 2.

Art. 8.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alle variazioni che si renderanno necessarie nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti in conseguenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 23 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DE NAVA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: **FACTA.**

Tabella A.

Personale della carriera amministrativa.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo
Direttore generale	unica	1	1	10,000	10,000
Ispettore generale	unica	1	1	9,000	9,000
Capi divisione	1ª	4	6	8,000	32,000
Id.	2ª	2		7,000	14,000
Capi sezione	1ª	6	11	6,000	36,000
Id.	2ª	5		5,000	25,000
Primi segretari	1ª	4	7	4,500	18,000
Id.	2ª	3		4,000	12,000
Segretari	1ª	2	6	3,500	7,000
Id.	2ª	2		3,000	6,000
Id.	3ª	1		2,500	2,500
Id.	4ª	1		2,000	2,000
			32		173,500

Roma, 23 aprile 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dei trasporti: DE NAVA.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Tabella B.

Personale della carriera di ragioneria.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo
Direttore	unica	1	1	8,000	8,000
Capo divisione	unica	1	1	7,000	7,000
Capi sezione	1ª	1	2	6,000	6,000
Id.	2ª	1		5,000	5,000
Primi ragionieri	1ª	1	2	4,500	4,500
Id.	2ª	1		4,000	4,000
Ragioniere	1ª	1	4	3,500	3,500
Id.	2ª	1		3,000	3,000
Id.	3ª	1		2,500	2,500
Id.	4ª	1		2,000	2,000
			10		45,500

Roma, 23 aprile 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dei trasporti: DE NAVA.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Tabella C.

Personale della carriera d'ordine.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo
Archivisti capi	unica	3	3	4,000	12,000
Archivisti	1ª	9	16	3,500	31,500
Id.	2ª	7		3,000	21,000
Applicati	1ª	14	28	2,500	35,000
Id.	2ª	10		2,000	20,000
Id.	3ª	4		1,500	6,000
			47		125,500

Roma, 23 aprile 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dei trasporti: DE NAVA.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Tabella D.

Personale subalterno.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo
Capi uscieri	1ª	2	4	2,000	4,000
Id.	2ª	2		1,800	3,600
Uscieri	1ª	2	4	1,600	3,200
Id.	2ª	2		1,400	2,800
Inservienti	unica	2	2	1,200	2,400
			10		16,000

Roma, 23 aprile 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dei trasporti: DE NAVA.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 670 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 2 del Nostro decreto n. 665 in data 9 marzo 1919, che approva la separazione dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'Amministrazione centrale della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici dell'Amministrazione centrale della marina sono costituiti come segue:

A) Carriera amministrativa:

Direttori generali	N. 2
Direttori capi divisione di 1ª classe	» 4
Direttori capi divisione di 2ª classe	» 5
Capi sezione di 1ª classe	» 11
Capi sezione di 2ª classe	» 11
Primi segretari di 1ª classe	» 10
Primi segretari di 2ª classe	» 10
Segretari di 1ª classe	» 9
Segretari di 2ª classe	» 9
Segretari di 3ª classe	» 6
Segretari di 4ª classe	» 5
Totale	N. 82

B) Carriera di ragioneria:

Direttore capo di ragioneria	N. 1
Capo divisione di 2ª classe	» 1 (a)
Capi sezione di 1ª classe	» 2
Capi sezione di 2ª classe	» 2
Primo ragioniere di 1ª classe	» 2
Primo ragioniere di 2ª classe	» 3
Ragioniere di 1ª classe	» 2
Ragioniere di 2ª classe	» 2
Ragioniere di 3ª classe	» 2
Ragioniere di 4ª classe	» 2
Totale	N. 19

(a) Il posto di capo divisione di 2ª classe è istituito in soprannumero fino al termine dell'esercizio finanziario successivo alla conclusione della pace. La spesa sarà posta a carico del fondo di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 1068.

C) Carriera d'ordine:

Archivisti capi	N. 9
Archivisti di 1ª classe	» 37
Archivisti di 2ª classe	» 28
Applicati di 1ª classe	» 55
Applicati di 2ª classe	» 39
Applicati di 3ª classe	» 17
Totale	N. 185

D) Personale subalterno:

Commessi e uscieri capi di 1ª classe	N. 10
Commessi e uscieri capi di 2ª classe	» 9
Uscieri di 1ª classe	» 19
Uscieri di 2ª classe	» 13
Inservienti	» 12
Magazziniere	» 1
Totale	N. 64

Art. 2.

Sono considerati in eccedenza ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale della marina, fino a tutto l'esercizio finanziario successivo alla conclusione della pace, per essere adibiti a servizi straordinari dell'Amministrazione stessa:

N. 2 capi sezione di 1ª classe della carriera amministrativa.

N. 1 capo sezione di 2ª classe della carriera amministrativa.

N. 1 capo sezione di 1ª classe della carriera di ragioneria.

N. 1 archivista di 1ª classe della carriera d'ordine.

N. 2 applicati di 1ª classe della carriera d'ordine.

N. 2 capi uscieri di 1ª classe del personale subalterno.

La spesa relativa sarà posta a carico dei fondi di guerra.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto all'assegnazione nel bilancio della marina della maggiore spesa occorrente per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Il ministro della marina, in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato a bandire concorsi per coprire posti di segretario di 4ª classe e di ragioniere di 4ª classe nei ruoli dell'Amministrazione centrale nei limiti stabiliti dall'art. 5 del presente decreto.

A tali concorsi saranno ammessi soltanto gli ufficiali della R. marina e del R. esercito invalidi di guerra, gli ufficiali di complemento della R. marina, gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima e coloro che abbiano preso parte, riuscendo idonei, a precedenti concorsi nella Amministrazione centrale della marina, purchè provvisti tutti di titoli di studio che si richiedono per l'ammissione nella categoria alla quale aspirano.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e durante il periodo di riassorbimento nei ruoli dei funzionari indicati nel precedente art. 2 saranno mantenuti vacanti negli ultimi gradi e classi dei ruoli stessi tanti posti quanti ne occorrono perchè l'importo degli stipendi corrispondenti ricopra la spesa complessiva dei funzionari fuori ruolo

A tal uopo i concorsi per le nuove ammissioni saranno indetti dal ministro della marina, previo concerto col ministro del tesoro.

Art. 6.

Le promozioni anche di grado per le vacanze attualmente esistenti nel personale centrale e dipendente dell'Amministrazione della marina potranno aver luogo con effetto retroattivo.

Il presente decreto avrà effetto dalla data di entrata in vigore del decreto n. 665 in data 9 marzo 1919 che approva la separazione dei ruoli dell'Amministrazione centrale dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'Amministrazione centrale della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 23 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduto il decreto Luogotenenziale n. 1911 del 17 no-

vembre 1918, concernente provvedimenti per il collocamento della mano d'opera;

Ritenuto che, ai termini dell'art. 14 del detto decreto deve essere provveduto alla formazione presso ogni prefettura di liste elettorali delle organizzazioni di conduttori d'opera e dei lavoratori ammesse a nominare i rappresentanti dell'una e dell'altra classe negli organi instituiti per il collocamento;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di conduttori d'opera e di lavoratori negli organi instituiti per il collocamento della mano d'opera agli effetti preveduti dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, verranno le liste delle organizzazioni agricole, sia padronali che operaie, formate presso ogni prefettura a norma del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Art. 2.

Per la formazione delle liste elettorali delle organizzazioni professionali industriali, sia padronali che operaie, agli effetti preveduti dal precitato decreto, si osserveranno le disposizioni seguenti.

Art. 3.

Per ogni Provincia sono formati due distinti elenchi, uno delle organizzazioni industriali padronali e l'altro delle organizzazioni industriali operaie funzionanti nella Provincia.

Sono incluse nell'elenco le organizzazioni che si propongano come scopo precipuo la tutela professionale dei soci e che siano composte soltanto di persone appartenenti alla classe degli esercenti di aziende industriali, se si tratta di organizzazioni padronali, e di operai, se si tratta di organizzazioni operaie.

Art. 4.

Le organizzazioni che ritengano di avere i requisiti per essere comprese negli elenchi devono fare domanda in carta libera, per esservi iscritte, al prefetto della Provincia, in cui abbiano sede o funzionino, nel termine non maggiore di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono unire alla domanda:

1° copia in doppio esemplare dello statuto vigente, le copie dello statuto dovranno essere controfirmate da un consigliere e dal segretario;

2° la indicazione del numero dei soci effettivi;

3° l'ultimo bilancio approvato dall'organizzazione.

La domanda deve contenere l'indicazione della zona in cui l'organizzazione funziona.

Le Camere e leghe del lavoro e le altre associazioni che abbiano sezioni per la tutela professionale dei soci dovranno indicare distintamente il numero dei soci inscritti in ciascuna sezione.

È in facoltà del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro di richiedere un elenco nominativo dei soci effettivi anche per le organizzazioni operaie.

Art. 5.

Entro i trenta giorni dal termine fissato nell'articolo precedente, il prefetto, esaminato le domande e i documenti ad esse allegati e fatte le indagini che creda necessarie per accertare che le organizzazioni possiedano effettivamente i requisiti indicati nell'art. 3, forma due separati elenchi, uno delle organizzazioni professionali padronali, l'altro delle organizzazioni professionali operaie della sua Provincia e li pubblica con i dati relativi al numero dei soci effettivi mediante affissi ne nell'albo della prefettura per quindici giorni, durante i quali le organizzazioni interessate possono produrre ricorso motivato contro la formazione degli elenchi.

Trascorso questo termine il prefetto, entro i quindici giorni successivi, prende in esame gli eventuali ricorsi, e trasmette le domande delle organizzazioni, con tutti i documenti a loro corredo, gli elenchi da lui formati, e i ricorsi presentati, con le sue osservazioni in merito a ciascuno di essi al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sottopone i documenti e gli elenchi formati dai prefetti al Comitato permanente del lavoro, il quale propone per ogni Provincia gli elenchi definitivi delle organizzazioni professionali padronali e delle organizzazioni professionali operaie, determinando anche il numero dei voti da assegnare a ciascuna organizzazione.

Gli elenchi sono approvati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono pubblicati nel Bollettino dell'Ufficio del lavoro. Il provvedimento col quale gli elenchi sono approvati è definitivo.

Art. 6.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sentito il Comitato permanente del lavoro, può con suo decreto radiare dall'elenco le organizzazioni i cui amministratori o segretari nelle domande per la inscrizione negli elenchi, e nei documenti a corredo di esse o nelle comunicazioni di ogni specie fatte al prefetto o al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, abbiano enunciato dati non veritieri.

Prima di chiedere il parere del Comitato permanente del lavoro, il Ministero comunicherà alle organizzazioni l'addebito ad esse fatto affinchè possano produrre le loro giustificazioni.

Art. 7.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro saranno stabilite le norme per la elezione dei rappresentanti dei conduttori d'opera e dei lavoratori da farsi dalle organizzazioni professionali, padronali e operaie, ai termini del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*, FACTA

Il numero 657 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 7 febbraio 1916, n. 123 e 9 novembre 1916, n. 1646;

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, relativo all'imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra;

Visto il Nostro decreto 5 gennaio 1919, n. 27;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Società e gli enti di cui all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile, le quali per l'avvenuta chiusura dei bilanci 1918 anteriormente al 31 dicembre di tale anno, non abbiano provveduto all'accantonamento di parte degli utili a speciale riserva per far fronte alle svalutazioni, che nell'anno 1919 potrebbero verificarsi nelle merci, valori e crediti, quando le perdite per dette svalutazioni verificatesi nel 1919, e risultanti dai relativi bilanci, superino gli utili accertati per il 1919 agli effetti dell'imposta e della sovrimposta sui nuovi e maggiori redditi realizzati in conseguenza della guerra, di cui all'articolo 1 del testo unico 9 giugno 1918, numero 857, allegato *A*, potranno, per la parte eccedente, ottenere il rimborso dell'imposta e sovrimposta predette su di un corrispondente reddito accertato agli effetti del 1918.

Le domande dovranno essere presentate alle agenzie delle imposte competenti, entro il termine fissato dal testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, per la presentazione delle denuncie dei nuovi o maggiori redditi realizzati nel 1919.

Art. 2.

Le riserve speciali accantonate ai sensi dell'articolo 1 del Nostro decreto 7 febbraio 1916, n. 123 dalle Società od enti di cui all'articolo 25 della legge per la imposta di ricchezza mobile, aventi sede nei paesi già invasi dal nemico o sgombrati in tutto od in parte per esigenze militari, saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da quella sui nuovi e maggiori redditi realizzati in conseguenza della guerra, di cui all'articolo 1 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, quando dai bilanci chiusi nel 1919 risultino impiegate nel trasporto delle industrie alle sedi originarie o in costruzione di nuovi impianti nei paesi predetti od in ampliamento o trasformazioni d'impianti ivi preesistenti.

L'imposta e la sovrimposta dichiarate non dovute ai sensi del precedente comma, quando le spese predette risultino superiori agli utili accertati per il 1919, saranno, per la parte eccedente, rimborsate su di un corrispondente reddito accertato agli effetti del 1918.

Agli accantonamenti a speciale riserva fatti dalle predette Società nei bilanci chiusi nel 1918, per far fronte alle spese di trasporto o di nuovi impianti o trasformazioni di cui al comma 1° del presente articolo, quando risultino dai bilanci 1919 impiegati per lo scopo cui furono destinati, saranno estese le disposizioni dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 27.

Le relative domande agli effetti del presente articolo dovranno essere prodotte nei modi e nei termini stabiliti dal comma 2° dell'articolo 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 658 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 luglio 1904, n. 536, che approva il nuovo regolamento per le operazioni di credito agrario della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, in esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 334;

Veduta la proposta della Direzione generale del Banco di Napoli per introdurre alcune modificazioni nel citato regolamento, allo scopo di elevare il limite massimo dei prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e di macchine;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comma terzo dell'art. 18 del regolamento per le operazioni di credito agrario della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, approvato con R. decreto 21 luglio 1904, n. 536, è sostituito il seguente:

« Per i prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e di macchine agrarie il limite massimo della somma non potrà superare le lire 5.000 e la durata non potrà essere maggiore di anni tre ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 656. **Decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono**

assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per l'anno 1917 e per il primo semestre 1918 per la integrazione dei bilanci per la diminuzione di entrata, dipendente da la riduzione dei canoni, concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186 e 17 novembre 1918, n. 1751.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 9 marzo 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiusi (Siena).*

ALTEZZA!

Il Consiglio comunale di Chiusi si trova ridotto in condizione di non poter funzionare perchè sui venti consiglieri assegnati dalla legge, nove sono dimissionari, tre impediti per servizio militare e gli altri non sono in grado di formare un'amministrazione vitale tanto che non fu possibile sostituire il sindaco e la Giunta dimissionaria dall'agosto 1917.

In tale situazione, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 24 febbraio, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio per far luogo alla gestione straordinaria di un commissario Regio.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiusi, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Prospero Gioannini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 27 marzo 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ponza (Caserta).*

ALTEZZA!

Una inchiesta disposta dal prefetto di Caserta sulla fine dello scorso anno pose in luce molteplici e gravi irregolarità nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Ponza ed in ispecie nel servizio degli approvvigionamenti.

Contestati gli addebiti rilevati dalla inchiesta all'Amministrazione, questa diede le proprie deduzioni nell'adunanza consiliare del 5 gennaio p. p., senza riuscire però a giustificarsi esaurientemente. Frattanto 11 consiglieri comunali rassegnarono le dimissioni e poco dopo lo stesso sindaco e gli altri consiglieri rimasti in carica ne seguirono l'esempio.

In tale situazione non potendosi, a termini del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro canto, provvedere alla sistemazione ed al riordinamento dei servizi municipali che si trovano in istato di deplorevole disordine, appare indispensabile far luogo al formale scioglimento del Consiglio per affidare ad un R. commissario la gestione della civica azienda.

Al che, sul conforme parere manifestato dal Consiglio di Stato, in adunanza 3 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ponza, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. rag. Antonio Brissa è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscarò.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Algier* (Carlo Pisacane).

Udita la relazione del commissario delegato comm. Barbavara sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile denominata *Algier* (Carlo Pisacane) di bandiera germanica, della ditta Sloman di Hamburg, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo *Algier* della stazza lorda di registro tonnellate 1999 e netta di tonnellate 1127 costruito a Boston di proprietà della ditta Rob. M. Sloman di Hamburg, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Algier*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Algier*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Amalfi* di bandiera germanica.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Barbavara sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile denominata *Amalfi* di bandiera germanica compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo *Amalfi* di nazionalità germanica di tonnellate lorde 1756 e netto di tonnellate 1038 di proprietà del cittadino germanico Rob. M. Sloman Jun di Hamburgo, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Amalfi*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Amalfi*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Axenfels* (Alberto Cavalletto) di bandiera germanica.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Barbavara sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile denominata *Axenfels* (Alberto Cavalletto) di bandiera germanica, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo *Axenfels* di bandiera germanica, iscritto al porto di Brema della stazza tonnellate 4361 lorde e di tonnellate 2733 nette, di proprietà della Deutsche Dunpfs di Brema, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposto con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Axenfels*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Axenfels*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, numero 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Castellina in Chianti e di Poggibonsi, in provincia di Siena, è stato, con decreto odierno, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 587 — Data della ricevuta: 25 maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, succursale Caserta — Intestazione della ricevuta: Conti Giovanni fu Domenico (pos. n. 636916) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 430 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data della ricevuta: 14 novembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Como (pos. n. 650800) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 99 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 87 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Di Francia Luigi fu Francesco (pos. n. 117909) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 5922 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 maggio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori

Cavarape Vincenzo di Arturo, caporale, L. 840 — Defalco Angelo di Vito, soldato, L. 630 — Franco G. Batt. di Primino, id., L 630 — Ruffinengo Bernardino di Bravanni Batt., id., L. 6.0 — Oioli Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Vandolina Ermina di Gallo Eugenio, id., L. 6.0 — Mazzoni Giuseppe di Francesco, id., L 630 — Mula Angela di Sedda Francesco, id., L. 630 — Iuliano Francesco di Salvatore, id., L. 630 — Giunchi Luisa di Neri Giacomo, id., L. 630.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, da valere dal giorno 8 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 140,50.

Roma, 8 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle borse del Regno nel giorno 9 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 °/₀ netto (1906) . . .	84.88	—
3.50 °/₀ netto (1902) . . .	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	91.77	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

LONDRA, 9. — Una flottiglia inglese è giunta dietro le posizioni difensive nel territorio di Arcangelo.

A Mourriansk i bolscevichi si ritirarono a sud della stazione di Solskaya donde le nostre truppe li hanno ricacciati.

I finlandesi continuano ad attaccare Petroravodsk; la loro ala destra è stata respinta sulla ferrovia di Pietrogrado.

Nella Russia meridionale l'esercito volontario, aiutato dalla flotta inglese, ha respinto l'avanzata bolscevica su Hertch.

LONDRA, 9. — Si ha da Omsk: Le truppe siberiane continuano ad avanzare con la velocità media di 12 chilometri al giorno ed hanno raggiunto il settore del fiume Skontala ed hanno infranto la resistenza del nemico nella regione Bugulma-Burusgulan. Cinque reggimenti di fucilieri dell'esercito rosso hanno capitolato sul fronte di Samara.

STOCCOLMA, 9. — Si ha da Reval: Secondo un comunicato estone, forti attacchi bolscevichi sono stati respinti ad est di Petschury, in direzione di Pleaskau e a sud di Werro.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

ZURIGO, 8. — Si ha da Vienna:

L'Assemblea nazionale, all'unanimità o fra gli applausi, ha approvato la proposta della grande Commissione che affida al cancelliere dello Stato, Renner, la missione di rappresentante plenipotenziario della Repubblica austriaca nei negoziati di pace.

Guertler, cristiano sociale, e Schobauer, pangermanista, saranno aggiunti alla Delegazione come consiglieri politici.

BERNA, 9. — In seguito ad uno scambio di note e di conversazioni, i Governi della Svizzera e della Francia hanno concluso i seguenti accordi:

1° inserire nel trattato di pace un articolo che riconosca le garanzie stipulate in favore della Svizzera dal trattato del 1815, e fra l'altro dell'atto del 20 novembre che assicura la neutralità perpetua e l'inviolabilità del territorio;

2° revocare le stipulazioni relative alla zona neutra isolata della Savoia e ordinare il regime di questi territori nel modo più adatto alle condizioni economiche attuali e, fra l'altro, agli scambi fra le regioni interessate.

Il Consiglio federale esaminerà con lo spirito più amichevole le proposte che saranno fatte a questo riguardo dal Governo francese.

PARIGI, 9. — Il *Petit Journal* scrive: Il ministro degli affari esteri tedesco, conte Brockdorff Rantzau, ha avuto un lungo scambio di radiogrammi con Berlino ed ha chiesto che si prolungasse di un'ora la durata delle comunicazioni che si fanno giornalmente per mezzo della torre Eiffel.

Il ministro ha espresso il desiderio di poter conferire con i delegati austriaci al loro arrivo a Saint Germain.

Secondo i delegati tedeschi, tre loro plenipotenziari assisterebbero alla Conferenza fra gli alleati e l'Austria-Ungheria.

WASHINGTON, 9. — A proposito della ratifica del trattato di pace, tutti i senatori democratici e un certo numero di repubblicani hanno espresso il loro parere favorevole. Però la maggioranza dei senatori repubblicani fa delle riserve; in particolar modo i capi del gruppo, come Lodge e Knox.

VERSAILLES, 9. — I delegati tedeschi hanno lavorato nella serata di ieri sino a mezzanotte.

Sei membri della Missione tedesca sono partiti ieri sera per Berlino. Con essi vi erano Lothringer, della *Neue Berliner Zeitung*, Stample, del *Worwaerts*, e Cahan, segretario di Brockdorff Rantzau e già corrispondente della *Frankfurter Zeitung* a Copenaghen. Si crede che questi giornalisti sono partiti colla missione di iniziare una campagna nella stampa. D'altra parte questa mattina sono giunti altri otto tedeschi.

Si conferma l'arrivo della Delegazione austriaca per il 12 corrente.

PARIGI, 9. — La Delegazione belga comunica una nota in cui è detto:

Hymans è stato pregato venerdì di recarsi presso Wilson, ove ha ricordato al Consiglio dei Quattro i diritti del Belgio sull'Africa orientale tedesca.

A seguito di questa conversazione, Lloyd George ha pregato Milner, ministro delle colonie, di recarsi a Parigi.

Dopo l'arrivo di lord Milner la questione dei mandati nell'Africa orientale tedesca sarà nuovamente esaminata d'accordo con Hymans.

PARIGI, 9. — A proposito dell'incidente belga circa l'assegnazione alla Gran Bretagna del mandato per l'Africa orientale tedesca, sembra che la questione debba essere risolta con soddisfazione del Governo belga Infatti Hymans è stato udito stamane dal Consiglio dei Tre, il quale ha deciso che la questione della attribuzione del mandato per l'Africa orientale tedesca sarà definitivamente risolta lunedì prossimo alla presenza di lord Milner, ministro britannico delle colonie, il quale è stato chiamato telegraficamente a Parigi.

Hymans ha formulato dinanzi al Consiglio dei Tre un'altra protesta contro la pretesa del Governo tedesco di scegliere gli stessi colori nazionali del Belgio e cioè il rosso, il giallo e il nero. Il Governo tedesco basa le sue pretese sul fatto che tali colori furono adottati all'inizio del XIX secolo dalla Repubblica tedesca; ma il popolo belga non vuole a nessun costo tollerare che gli aggressori del 1914 spoglino ora il Belgio della sua bandiera.

Hymans ha perciò vivamente protestato presso gli alleati reclamando che questi non riconoscano la nuova bandiera tedesca.

TRIESTE, 9. — Si ha da Serajevo, 7:

Continuano i gravissimi disordini in tutta la Bosnia, malgrado la proclamazione dello Stato d'assedio fatta dalle autorità militari serbe. Il movimento generale non è bolscevico, ma anti-annessionista. Esso si va estendendo. È impossibile inviare altri particolari

Si ha da Lubiana, 9:

Il Governo provinciale sloveno, completamente demoralizzato per la cattiva riuscita dell'offensiva tentata dai serbi di Carinzia, invoca ora l'intervento dell'Intesa perchè ordini alle truppe carin-

ziane di retrocedere. Il comando militare serbo ha dovuto prendere precauzioni per impedire dimostrazioni ostili da parte della popolazione. Battaglioni di jugoslavi di nuova formazione condotti in Carinzia, si sono ribellati ai serbi e sono stati domati dai soldati regolari serbi i quali hanno fatto uso delle mitragliatrici.

Si ha da Zagabria, 6 (Ritardato):

Le autorità serbe continuano a eseguire arresti, ma non riescono più a soffocare la ribellione croata. Le carceri sono piene di arrestati politici, ma ciò non impedisce ai capi-partito di essere man mano sostituiti e di continuare la raccolta delle firme che invocano la liberazione della Croazia e il distacco dalla Serbia. Qua e là si verificano disordini, del resto non gravi, dato il timore che regna.

WASHINGTON, 9. — Il presidente Wilson ha telegrafato un messaggio al popolo americano chiedendogli di fare in modo che, alla vigilia della consacrazione di una pace vittoriosa, il prestito della libertà ottenga non soltanto un grande successo, ma sia come una immensa azione di grazia da parte del popolo, alla quale ogni americano dovrà partecipare secondo i suoi mezzi.

CRONACA ITALIANA

In onore di S. A. R. il duca d'Aosta. — In occasione della terza visita di S. A. R. il duca d'Aosta, Pisino ier l'altro ha rivissuto l'entusiasmo delle prime giornate di liberazione. Sventolavano innumerevoli bandiere. La popolazione era in festa.

Il principe era atteso dal generale Di Benedetto, dal commissario civile Cannella, dal sindaco Costantini e da un largo stuolo di cittadini. Al suo giungere in automobile, il duca fu entusiasticamente acclamato dalla popolazione, che gettava fiori, mentre il sindaco gli dava il benvenuto. Indi a piedi il principe si recò alla sede della 61ª divisione, seguito dalla folla, che cantava gli inni della patria e inneggiava all'Italia, a Fiume e alla Dalmazia. Facevano ala gli alunni delle scuole elementari.

Le acclamazioni crebbero sotto l'edificio del comando, e così che il duca d'Aosta dovette presentarsi al balcone e ringraziare la folla plaudente.

Quando S. A. R. ripartì, si rinnovò la patriottica delirante dimostrazione.

Comitato internazionale parlamentare del commercio. — Ieri, alle ore 15, nell'ufficio della Camera dei deputati, si è riunito il Comitato internazionale parlamentare del commercio.

Oltre al presidente d'onore, deputato Luzzatti, al presidente effettivo, senatore Tittoni, e al segretario, on. Pavia, sono intervenuti i senatori Bettoni, Ferraris Maggiorino, Mazziotti, Scaramella Manetti, i deputati Chimienti, Vinai, Theodoli, Soderini, Suardi, Baccelli, Luciani, Sanjust, Celesia, Credaro, Albanese, Maury, Gallenga, Codacci Pisanelli, Calisse, Canepa, Ancona, Veroni, Pennisi, Fiamberti, Di Bagno, di Cesarò, Raineri, Artom.

Il Comitato, preso atto dell'invito alla Conferenza generale interparlamentare del commercio, che sarà inaugurata a Bruxelles il 20 maggio corrente, constatò la impossibilità per i parlamentari italiani d'intervenire alla riunione stessa: d'altra parte il Comitato, desideroso di associarsi con tutto l'animo all'omaggio che in quella circostanza sarà tributato all'eroico Belgio, per il quale ha sempre palpitato il cuore degli italiani, ha deliberato di redigere un messaggio augurale al Belgio, invitando a dare ad esso la loro adesione anche i senatori e deputati che non fanno parte del Comitato parlamentare del commercio.

La redazione del messaggio è stata affidata ai due presidenti, onorevoli Luzzatti e Tittoni.

I senatori e i deputati, che vorranno unirsi a questa nobile manifestazione, sono pregati d'inviare la loro adesione prima del 15 prossimo alla segreteria del Comitato parlamentare del commercio, presso la Camera dei deputati.

Nuova linea celere quindicinale. — È stata attivata una linea celere Trieste-Brindisi-Alessandria, per ora quindicinale.

La prima partenza da Trieste avrà luogo lunedì 12 corrente, alle ore 8, col piroscafo *Helouen* del « Loyd Triestino ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BASILEA, 8. — Si ha da Berlino: *Assemblea nazionale prussiana.* — Su comune proposta di tutti i partiti il progetto di bilancio viene rinviato alla Commissione del bilancio.

Il presidente del Consiglio Scheidemann prende poi la parola circa i preliminari del trattato di pace. Dichiara che le condizioni di pace sono in formale contraddizione con le decisioni prese l'11 aprile dall'Assemblea nazionale.

Sullo stesso argomento parlano, per protestare anch'essi « contro la sete di dominio dell'Intesa », il vice presidente dott. Brendel e il socialista indipendente Hoffmann.

Sono presenti tutti i membri. Il presidente Fehrenbach apre la seduta pronunciando queste parole: Si è verificato ciò che era incredibile. Il nemico ci ha presentato un progetto di trattato di pace che supera ancora ciò che si temeva di peggio. Il progetto significa l'asservimento perpetuo del popolo. È incomprensibile come un uomo il quale aveva promesso al mondo una pace di giustizia, su cui potessero stabilirsi le basi di una onorevole Società delle nazioni abbia potuto consentire ed assistere alla consegna di questo progetto ispirato dall'odio.

Prende poi la parola il presidente del Consiglio Scheidemann. Egli dice che la Germania sta attraversando un momento terribile e, criticando le condizioni di pace, legge un dispaccio del segretario di Stato Lansing, del novembre 1918, al Governo tedesco, circa la pace in base al messaggio del presidente Wilson al Congresso dell'8 gennaio.

Scheidemann conclude: « Noi ci batteremo con tutte le nostre forze in questa lotta per la pace ».

Dopo una breve interruzione della seduta il presidente Fehrembach comunica che, d'intesa con i capi di tutti i partiti, i capi delle frazioni parlamentari dichiarano di approvare la condotta finora seguita dal Governo dell'Impero e fra l'altro la sua intenzione di stabilire per mezzo di negoziati una pace sopportabile per il popolo tedesco ed a condizioni che possano essere eseguite.

Nello stesso tempo il presidente fa sapere che a domanda di tutti i partiti convocherà una seduta plenaria dell'assemblea nazionale per lunedì prossimo, 12 maggio, alle 3 del pomeriggio, a Berlino.

BASILEA, 9. — Si ha da Berlino:

Il presidente ed il Governo dell'Impero hanno rivolto al popolo tedesco un proclama nel quale gli chiedono, in quest'ora dolorosa, di tenersi a fianco del Governo.

Popolo e Governo, animati da fiducia reciproca, devono rimanere sul cammino del dovere ed aver fede nella vittoria della ragione e del diritto.

In un proclama comune, rivolto ai tedeschi dell'est, i Governi dell'Impero e della Prussia dicono:

Le popolazioni delle Provincie orientali devono essere convinte che il Governo della Repubblica farà tutto ciò di cui è capace per preservarle dal pericolo che le minaccia.

Si ha da Vienna, 9: Nella seduta d'oggi dell'Assemblea nazionale Mathias Eldersch è stato nominato segretario di Stato all'interno e il dott. Julius Tandler sottosegretario di Stato per la sanità pubblica.

La prossima seduta avrà luogo il 14 corrente per discutere il rapporto della Commissione per la socializzazione e per l'istituzione di Consigli delle fabbriche.

MADRID, 9. — Le elezioni dei deputati sono state fissate per il 1° giugno e quelle dei senatori per il 15.

La convocazione delle Cortes è stabilita per il 24 giugno.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*